



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

e-mail: comune.moriago.tv@pecveneto.it – tel. 0438.890811 – fax 0438.892803



ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 127 del 14-04-2023

Oggetto: LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CENTRO INFANZIA "IL SORRISO" PER IL RICAVO DI UN POLO PER L'INFANZIA" (CUP F24E21006510006), FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - BANDO PNRR M4C1, INVESTIMENTO 1.1. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO ED IMPEGNO DI SPESE DI GARA

CIG:9774522EB6

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3

PREMESSO:

- che con il Regolamento (UE) n. 2021/241 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- che con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Regolamento (UE) 2018/1046, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- che ai sensi dell'art. 1 c. 1042, della L. n. 178/2020 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- che ai sensi dell'art. 1 c. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- che ai sensi dell'art. 1 c. 1044 della L. n. 178/2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- che l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01(Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);

PREMESSO altresì:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 09/02/2022 è stato approvato in linea tecnica l'aggiornamento dello studio di fattibilità dell'intervento di *ampliamento centro infanzia "Il Sorriso"* al fine di candidarsi a ricevere fondi del PNRR;
- che in data 24/02/2022 l'ufficio tecnico ha inoltrato, tramite apposito portale, la candidatura dell'intervento di cui *ampliamento centro infanzia "Il Sorriso"* corredata di tutta la documentazione prevista dal bando la cui scadenza era fissata al 28/02/2022;
- che in data 27/10/2022, ns. prot. n. 9073, il Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione per il PNRR ha comunicato che con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di Missione per il PNRR del 26/10/2022 n. 74 questo Comune è stato ammesso a finanziamento a decorrere dalla data del predetto decreto;
- che con determinazione n. 397 del 13/12/2022 il succitato Responsabile di Area ha determinato di esercitare direttamente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente ai lavori di *ampliamento centro infanzia "Il Sorriso" per il ricavo di un polo per l'infanzia* (CUP F24E21006510006) finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, PNRR M4C1, investimento 1.1;
- che con determina n. 6 del 16/01/2023, esecutiva, l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della relativa direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori succitati è stato affidato al raggruppamento temporaneo formato dallo Studio Associato arch. Ermanno Zamprogna & Marco Santinon di Trebaseleghe (PD) quale mandatario e da Tre Erre Ingegneria Srl di Preganziol (TV), TFE Ingegneria Srl di Pianiga (VE) e Vanzetto Giulia di Zero Branco (TV);
- che in data 13/03/2023, prot. in arrivo n. 2258 e n. 2259, il progettista incaricato ha trasmesso a questa Amministrazione il progetto di fattibilità tecnico-economica relativa all'intervento di *ampliamento centro infanzia "Il Sorriso" per il ricavo di un polo per l'infanzia*;
- che in data 03/04/2023, ns. prot. n. 2961, l'arch. Ermanno Zamprogna per conto dell'RTP, ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato con i nuovi prezzi regionali approvato con la dGRV n. 317/2023;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 04/04/2023, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di *ampliamento centro infanzia "Il Sorriso" per il ricavo di un polo per l'infanzia* al fine del successivo aggiornamento della programmazione triennale dei lavori pubblici;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05/04/2023, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al programma triennale 2023/2025 ed elenco annuale 2023 delle opere pubbliche con il quale l'importo del succitato intervento è stato portato ad € 2.700.000,00;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/04/2023, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di *ampliamento centro infanzia "Il Sorriso" per il ricavo di un polo per l'infanzia* ai sensi dell'art. 14 comma 3 del dPR 380/2001 e ai sensi dell'art. 41 comma 4bis della L.R. n. 11/2004, così come modificato dall'art. 63 comma 4 della L.R. n. 30/2016;
- la determina n. 116 del 06/04/2023 di approvazione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria semplificata asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2, art. 14-bis della L. 241/1990 e art. 48 c. 5 d.l. 77/2021 e smi precisando che nella predisposizione del progetto definitivo-esecutivo dell'opera dovranno essere recepite le prescrizioni e condizioni stabilite nei pareri o atti di assenso comunque denominati prodotti dalle amministrazioni/enti/gestori di beni e servizi pubblici coinvolti;
- la determina n. 117 del 06/04/2023 di validazione ed approvazione dell'esito del verbale di verifica e di validazione, ex art. 26 del d.lgs. 50/2016, relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *ampliamento centro infanzia "Il Sorriso" per il ricavo di un polo per l'infanzia* (CUP F24E21006510006) finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU, PNRR M4C1, investimento 1.1, sottoscritti in data 06/04/2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 06/04/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del

progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *ampliamento centro infanzia "Il Sorriso" per il ricavo di un polo per l'infanzia* avente il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI	importo
Opere edili E.08	€ 827.361,99
Opere strutturali S.03	€ 544.103,50
Impianti sanitari IA.01	€ 94.825,63
Impianti meccanici IA.02	€ 290.738,79
Impianti elettrici IA.03	€ 199.970,09
Importo totale dei lavori (al netto dei costi della sicurezza)	€ 1.957.000,00
Costi della sicurezza	€ 60.000,00
Totale Importo dei Lavori	€ 2.017.000,00
Spese tecniche progetto definitivo ed esecutivo	€ 110.452,14
Totale importo dei lavori e progettazione	€ 2.127.452,14
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	
Spese tecniche per PFTE e DL	€ 137.000,00
Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo, statico e attestato di certificazione energetica. (DM 17/06/2016)	€ 10.000,00
I.V.A. e oneri previdenziali	
I.V.A. 10% sui lavori	€ 201.700,00
Oneri previdenziali 4% Inarcassa su spese tecniche progetto definitivo esecutivo	€ 4.418,09
I.V.A. 22% su spese tecniche e oneri previdenziali progetto definitivo esecutivo	€ 25.271,45
Oneri previdenziali 4% Inarcassa su spese tecniche	€ 5.880,00
I.V.A. 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	€ 33.633,60
Altre somme ed oneri	
Fondo per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 - 2% sui lavori	€ 42.549,04
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.000,00
Contributo A.N.A.C.	€ 660,00
Spese per gestione gara di appalto	€ 3.000,00
Aggiornamento spese tecniche per PFTE sicurezza e Direzione Lavori, compresa cassa previdenziale e IVA	€ 48.617,23
per accertamenti di cui all'art. 111, c. 1bis, varie, imprevisti e arrotondamento	€ 51.818,45
Totale somme a disposizione	€ 537.499,68
TOTALE	€ 2.700.000,00

RICORDATO che il costo dell'opera in parola di complessivi € 2.700.000,00 è finanziato per € 2.112.000,00 con fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU – bando PNRR M4C1, investimento 1.1 e per € 588.000,00 con fondi propri dell'amministrazione con stanziamento al cap. 20395;

EVIDENZIATO, che, pena la perdita del contributo di cui sopra, il Comune è tenuto a rispettare le seguenti scadenze temporali:

- aggiudicazione dei lavori entro il 31 maggio 2023 – Milestone UE;
- avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023;
- conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA;
- collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026;

DATO ATTO che la tempistica necessaria per ultimare gli iter burocratici necessari per:

- incaricare un professionista per la redazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori in parola;
- redigere e presentare il progetto di cui sopra;
- predisporre ed esperire la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori;

non consentono al Comune di Moriago della Battaglia di garantire il rispetto della scadenza di consegna ed avvio dei lavori entro il 31/05/2023;

DATO ATTO, che l'art. 47 comma 5 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021), per le sole procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ammette espressamente l'affidamento

di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO, che il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), con il parere n. 1115 del 30 novembre 2021, ha ribadito la possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);

ATTESO CHE il citato art. 47 comma 5 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021), stabilisce anche la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori, mediante offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, esecutivo e dei lavori;

VALUTATO di esercitare la facoltà prevista dal c. 4 dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «*È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.*», e di articolare la progettazione:

- in un unico livello di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo;
- in due livelli: progettazione di fattibilità tecnica ed economica-definitiva e progettazione esecutiva oppure di fattibilità tecnica ed economica e definitiva-esecutiva;

nell'intesa che il progetto deve contenere tutti gli elementi e gli elaborati previsti per i livelli omessi e dovrà essere redatto conformemente a quanto indicato agli artt. 23 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e 17 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010;

RAVVISATA, quindi, la necessità di dover provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento, congiunto, della progettazione definitiva-esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di *ampliamento del centro infanzia «Il Sorriso» per ricavo di un polo per l'infanzia* (CUP F24E21006510006), sulla base del progetto di fattibilità tecnico economico rafforzato, sopra richiamato;

DATO ATTO che il progetto di fattibilità in parola, tiene conto degli aspetti legati alla mitigazione ambientale ed in particolare relativamente all'obiettivo di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” le scelte progettuali hanno opportunamente considerato le problematiche connesse a:

- impatto sul paesaggio;
- misure di mitigazione e compensazione ambientale;
- effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- gestione del trasporto e smaltimento dei rifiuti edili;

SOTTOLINEATO, pertanto:

- che la progettazione è e sarà commisurata con gli obiettivi del DNSH (Do No Significant Harm), per soddisfare il requisito di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”; la caratterizzazione tipologica del progetto ha concesso di poter sancire la conformità dell'intervento al principio del DNSH;
- che la documentazione tecnico-progettuale è stata integrata con la specifica check list di verifica e controllo per il settore di attività, che riassume i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;

EVIDENZIATO, che a conferma dei valori economici espressi nel quadro economico di progetto, è stato predisposto uno schema di calcolo della parcella professionale per i servizi tecnici oggetto dell'affidamento congiunto di cui trattasi (progetto definitivo-esecutivo e sicurezza in progettazione), dal quale emerge la sua congruità, come anche confermato dal Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 2019, n. 2094;

ATTESO CHE il 20/04/2016, è entrato in vigore il d.lgs. 18/04/2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016, che ha abrogato il d.lgs. 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del d.lgs. 50/2016 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione Unica Appaltante, cui questo Comune ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/04/2023, resa immediatamente eseguibile, e successiva convenzione rep. 665sp in data 14/04/2023 (prot. della citata Federazione n. 11963 e ns. prot. in arrivo n. 3313);

ATTESO che si applicherà al presente appalto la normativa relativa ai lavori sulla base di quanto stabilito dall'art. 28, comma 1 del d.lgs. 50/2016, secondo il quale in caso di contratti che abbiano ad oggetto, in

ciascun rispettivo ambito, due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli parziali;

DATO ATTO che:

- il 12/09/2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», il c.d. «Decreto Semplificazioni»;
- il 30/07/2021 è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

EVIDENZIATO che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24/09/2020 ha espressamente chiarito che *«Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte [...]»*.

ATTESO CHE la gara verrà gestita dalla Stazione Unica Appaltante integralmente in forma telematica, ex art. 58 del d.lgs. 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020), come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021), stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, mediante «procedura negoziata», senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di:

- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro;
- almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO, altresì, di quanto segue:

- che il presente appalto non è stato oggetto di suddivisione artificiosa ai fini di sottrarlo alle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016;
- l'art. 1, c. 3 del d.l. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020), prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, c. 3, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- che conformemente all'art. 1, c. 4 del d.l. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020), nonché di quanto previsto dall'13 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che l'art. 1, c. 2, lett. b) del già citato d.l. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020), prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziata debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

ATTESO CHE anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che *«dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alle dislocazione territoriale [...]»; la presenza di imprese legate al territorio tra*

quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti»;

VISTA la attuale crisi derivante dal caro materiali, a causa della quale è stato rilevato che la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate, non solo potrebbe facilitare la velocizzazione degli affidamenti e dell'esecuzione, ma consentirebbe di determinare la buona riuscita non solo della procedura ma anche dell'esecuzione stessa; ciò visto l'aumentare delle procedure deserte, nonché delle richieste di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità a cui si assiste negli ultimi mesi;

IN MERITO all'aspetto della «*diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate*» introdotto dalla normativa in parola in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga, allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale e alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 17/12/2020, si osserva quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- in particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
 - importo dell'appalto;
 - luogo di esecuzione;
 - incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
 - assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;
 - tempi ristretti per l'esecuzione dell'opera per il rispetto dei termini fissati dal bando M4C1, inv. 1.1;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020) e modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021), in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020), con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del medesimo d.lgs. 50/2016;
- di attribuire, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, carattere di assoluta ed inderogabile urgenza all'appalto, in quanto l'aggiudicazione dello stesso deve avvenire entro il 31/05/2023;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 10 (dieci) scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1, per una classifica adeguata agli importi in appalto;
- di evidenziare che in merito a quanto sopra, le imprese invitate alla gara possono avvalersi della facoltà ad esse concessa dall'art. 48, comma 11 del d.lgs. 50/2016, laddove si prevede che l'operatore economico invitato individualmente, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti;

- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020), evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il comune nell'ultimo anno;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016, sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'art. 51 comma 1 d.lgs. 50/2016, alla luce dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

VISTO l'art. 105, comma 2 e comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49, comma 2 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021) a decorrere dal 01/11/2021, di stabilire che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:

- Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 50,01% del valore della categoria stessa, come precisato all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Categorie scorporabili: l'aggiudicatario non può eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria scorporabile «OG11», se non è in possesso di adeguata qualificazione; le opere ricomprese nella categoria scorporabile sono integralmente subappaltabili senza che ciò incida sul limite di subappalto della categoria prevalente;

EVIDENZIATI, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021) e dal decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 84 del d.lgs. 50/2016, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'art. 79, comma 1, del DPR 207/2010, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
- il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «struttura tecnica ed organizzativa», sia di un «adeguato organico», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessarie;
- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diversi dal prezzo, per la valutazione delle offerte, in particolare:
 - non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
 - non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

EVIDENZIATO che analoghe considerazioni possono essere addotte anche per la parte dell'appalto afferente ai servizi di progettazione;

RITENUTO, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 c. 7, del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021), dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, c. 4 e c. 5 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021);

EVINTO che, ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione rep.665sp, la gara di cui al presente provvedimento va classificato «tipologia di appalto n. 1», pertanto l'ammontare del contributo da versare a favore della centrale di committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese è pari ad € 2.000,00 (duemila/00);

ATTESO che per l'espletamento delle procedure di gara è stato generato il CIG n. 9774522EB6 e che, pertanto, è dovuto un contributo da versare all'ANAC pari ad € 660,00 come stabilito dalla deliberazione ANAC n. 621 del 20/12/2022 avente ad oggetto "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023*";

DATO ATTO altresì:

- che il Responsabile del Procedimento e soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e della L. 241/90, è il Responsabile dell'Area n. 3;
- che in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile dell'Area n. 3 ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/1990, art. 53 del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, art. 42 del d.lgs. 50/2016 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Moriago della Battaglia;

ACCERTATO:

- che l'opera trova imputazione al cap. 20395 del bilancio di previsione 2023/25 ed è finanziata per € 2.112.000,00 con fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU – bando PNRR M4C1, investimento 1.1 e per € 588.000,00 con fondi propri dell'amministrazione;
- che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica vigenti;

ACQUISITO il CUP F24E21006510006;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 54/2017, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 12/09/2018;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 4 del succitato Regolamento, di individuare quale gruppo di lavoro per espletare il complesso delle attività che caratterizzano la realizzazione del lavoro *de quo* i seguenti dipendenti:

- geom. Loris Dalto, Responsabile dell'Area n. 3, Istruttore Tecnico Direttivo, quale: responsabile della programmazione e RUP;
- Chiara Breda, Istruttore Amministrativo, quale: collaboratore tecnico e collaboratore giuridico/amministrativo;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il d.lgs. 50/2016 ed in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTI il d.l. 76/2020, il d.l. 77/2021 ed in particolare l'art. 48 c. 5 e le relative leggi di conversione;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n° 207 nelle parti non abrogate dal suddetto d.lgs. 50/2016;

VISTA la Legge n. 114 dell'11/08/2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e della compatibilità della spesa con le risorse assegnate;

VISTE la delibera C.C. n. 41 del 28/12/2022 e smi di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e la delibera di G.C. n. 2 del 01/02/2023 e smi di approvazione del PEG ed assegnazione dei budget di spesa ai Responsabili di Area;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 21/02/2023 di nomina i Responsabili di Area/Servizio;

VISTO il d.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico – amministrativo, di competenza degli Organi di governo dell'Ente e gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza dei Responsabili di Area;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. di avviare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, la procedura per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva-esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di *ampliamento del centro infanzia «Il Sorriso» per ricavo di un polo per l'infanzia* (CUP F24E21006510006 – CIG 9774522EB6);
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 d.lgs. del 50/2016 quanto segue:
 - fine del contratto: ampliare e migliorare l'offerta didattica sul territorio comunale;
 - oggetto del contratto: CPV prevalente 45210000-2 "*Lavori generali di costruzione di edifici*" oltre al CPV 71223000-7 "*Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici*" ;
 - importi in appalto (I.V.A. esclusa): euro 2.700.000,00 (IVA esclusa) così suddiviso:
 - € 1.957.000,00 per l'esecuzione dei lavori;
 - € 60.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 110.452,14 per spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
 - € 572.547,86 per somme a disposizione dell'Ente;
 - termine per la consegna del progetto definitivo-esecutivo: 50 (cinquanta) giorni consecutivi a partire dalla data della disposizione di servizio del Responsabile unico del procedimento;
 - termine di esecuzione dei lavori: 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica;
4. di dare atto che l'intervento in oggetto, essendo finanziato nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), è soggetto al rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH) e che il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 06/04/2023 ha considerato la necessità di soddisfare tale requisito;
5. di aggiudicare l'appalto congiunto della progettazione definitiva-esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020), come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021), in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c), d.lgs. 50/2016;
6. di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del minor prezzo, determinato mediante offerta a ribasso unico da applicare sia all'importo posto base d'appalto per la progettazione definitiva/esecutiva sia all'importo «a corpo» posto a base d'appalto per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020) con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del medesimo d.lgs. 50/2016;
7. di invitare alla procedura negoziata complessivamente n. 10 (dieci) imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del DPR 207/2010, scelte tra quelle iscritte nella piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;
8. di non rendere pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016;
9. di garantire ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
10. di dare atto che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
11. di dare atto che il costo dell'opera in parola di complessivi € 2.700.000,00 è finanziato per € 2.112.000,00 con fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU – bando PNRR M4C1, investimento 1.1 e per € 588.000,00 con fondi propri dell'amministrazione con stanziamento al cap. 20395 del bilancio di previsione 2023/2025;
12. di dare atto che l'appalto non viene suddiviso in lotti, come previsto dall'art. 51 comma 1 d.lgs. 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;

13. di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016, sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;
14. di stabilire ai sensi dell'art. 105, comma 2 e comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49, comma 2 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021) a decorrere dal 01/11/2021, che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:
 - Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 50,01% del valore della categoria stessa, come precisato all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Categorie scorporabili: l'aggiudicatario non può eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria scorporabile «OG11», se non è in possesso di adeguata qualificazione; le opere ricomprese nella categoria scorporabile sono integralmente subappaltabili senza che ciò incida sul limite di subappalto della categoria prevalente.
15. di stabilire, per le motivazioni meglio descritte in premessa, che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, commi 4 e 5 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021);
16. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione rep. 665sp, la gara di cui al presente provvedimento va classificato «tipologia di appalto n. 1», pertanto l'ammontare del contributo da versare a favore della centrale di committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese è pari ad € 2.000,00 (duemila/00);
17. di impegnare conseguentemente la succitata somma di € 2.000,00 a favore della Federazione dei Comuni del Camposampierese con imputazione al cap. 20395 del bilancio di previsione 2023 che presenta la necessaria disponibilità;
18. di impegnare altresì la somma di € 660,00 a favore di ANAC per il pagamento del contributo di cui ai commi 65 e 67 dell'art. 1 della L. 23/12/2005, n. 67 con imputazione al succitato cap. 20395 del bilancio di previsione 2023 da pagarsi nei tempi e modalità stabiliti da ANAC;
19. di attribuire, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, carattere di assoluta ed inderogabile urgenza all'appalto, in quanto l'aggiudicazione dello stesso deve intervenire entro il giorno 31/05/2023;
20. di individuare, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, quale gruppo di lavoro per espletare il complesso delle attività che caratterizzano la realizzazione del lavoro de quo i seguenti dipendenti:
 - geom. Loris Dalto, Responsabile dell'Area n. 3, Istruttore Tecnico Direttivo, quale: responsabile della programmazione e RUP;
 - Chiara Breda, Istruttore Amministrativo, quale: collaboratore tecnico e collaboratore giuridico/amministrativo;
21. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013 "*Decreto trasparenza*" e dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012;
22. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000;
23. di provvedere, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente, sotto-sezione di primo livello "*Provvedimenti*" sotto-sezione di secondo livello "*Provvedimenti dirigenti*".

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3

geom. Loris Dalto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa